

REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA

PREMESSA

I comuni del Distretto sociale di Mantova titolari delle competenze e della programmazione dei servizi socio-sanitari, alla luce della legge 328/00, hanno assegnato la gestione del servizio Affidi al Consorzio Progetto Solidarietà.

L'affido familiare è regolamentato dalla Legge 4 Maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 "Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.184"

Art.1 DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari per la sua crescita. L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l'allontanamento.

Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazione non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in una situazione di crisi già manifesta.

Concretamente si realizza attraverso l'inserimento di minore in un nucleo affidatario che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

1

Art.2 DESTINATARI DELL'INTERVENTO DI AFFIDO

Sono destinatari dell'intervento i minori residenti nell'ambito territoriale di Mantova i cui genitori si trovano nella temporanea incapacità di prendersi cura di loro, di far fronte ai loro bisogni di cura, di protezione ed educativi.

Art.3 AMBITO TERRITORIALE

L'intervento è rivolto ai minori residenti nei comuni nell'ambito territoriale di Mantova e nello specifico: Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Castel D'Ario., Castelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio, Villimpenta.

Art.4 FINALITA' E OBIETTIVI

L'affido familiare ha lo scopo di rispondere al "diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia [...], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [...] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione" (Legge 149/01, art.1, comma 4 e 5).

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati alla ricostruzione nel nucleo familiare problematico.

Art.5 SOGGETTI CHE DISPONGONO L’AFFIDO

L’affido familiare può essere disposto in forma consensuale o in forma giudiziale.

- **Affido consensuale** disposto:

- A) dal Servizio Sociale di base del Comune di residenza del minore, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal Tutore Legale, in collaborazione con il Servizio Affidi;
- B) dal Servizio Tutela Minori, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal Tutore Legale, in collaborazione con il Servizio Affidi.

Il protocollo di affido sarà inviato al Giudice Tutelare competente per territorio che lo renderà esecutivo con Decreto. Il caso in carico al Servizio Sociale Comunale passerà di competenza al Servizio Distrettuale Tutela Minori dal momento dell’emissione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Ai sensi della normativa sull’affido richiamata in premessa, tale provvedimento non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affido dovesse arrecare pregiudizio al minore.

- **Affido giudiziale** disposto:

- dal Tribunale per i Minorenni e/o dal Tribunale Ordinario attraverso l’emanazione di un Decreto ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.
- dall’Autorità Locale a seguito dell’esecuzione dell’Art.403 c.c. (“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”).

Art.6 TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE

L’affido familiare può essere articolato secondo modalità differenti sulla base dei bisogni presenti nella realtà familiare del minore.

Pertanto può essere:

- A tempo pieno quando il minore viene accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e mantiene rapporti con la sua famiglia nei momenti concordati;
- A tempo parziale e/o diurno quando il minore viene accolto presso la famiglia affidataria per alcuni momenti definiti nell’arco della giornata o della settimana.

Il minore per il quale è disposto un provvedimento di affido può essere collocato presso:

- Una famiglia affidataria parentale: il minore viene accolto da parenti entro il IV grado;
- Una famiglia affidataria etero-famigliare: il minore viene inserito in una famiglia non parentale valutata idonea dal Servizio Affidi.

Il Tribunale per i minorenni può disporre anche l'affido di un minore al servizio sociale territorialmente competente perché lo collochi presso una famiglia idonea e disponibile all'affido. Anche questa tipologia viene considerata come un affido e pertanto viene disciplinato dal presente regolamento.

Per quanto riguarda gli affidi parentali consensuali entro il IV grado, è necessario specificare che non esiste l'obbligo di formalizzazione del progetto di affido da parte dell'A.G., mentre esiste quest'obbligo per gli affidi etero-famigliari qualora superino la durata di sei mesi anche se consensuali. *(Art.9 Comma 4 L.184/83: Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.)*

Art.7 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE

Per la gestione degli interventi di affido il Consorzio Progetto Solidarietà si avvale degli operatori del Servizio Affidi in collaborazione con gli operatori del Servizio Tutela Minori e gli operatori dei Servizi Sociali di Base che seguono il minore, nonché con i diversi soggetti coinvolti nel progetto di affido (come ad esempio Operatori del SEDM, operatori del Centro Diurno, Operatori NPI, operatori Sert, CPS, ...).

COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI

Il Servizio affidi si avvale della competenza delle figure professionali dell'assistente sociale, dello psicologo e dell'educatore con i seguenti obiettivi:

1. Diffusione della cultura dell'accoglienza e promozione dell'affido familiare nella comunità locale, anche avvalendosi di risorse del terzo settore già attive sul tema;
2. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione per il reperimento di famiglie affidatarie;
3. Valutazione di idoneità delle potenziali famiglie affidatarie;
4. Formazione delle famiglie affidatarie;
5. Istituzione di un registro delle famiglie affidatarie;
6. Monitoraggio e valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità e degli eventuali cambiamenti famigliari con cadenza annuale;
7. Collaborazione con il Servizio Distrettuale Tutela Minori al momento dell'abbinamento minore – famiglia affidataria;
8. Co-progettazione del percorso di affido con il Servizio Distrettuale Tutela Minori e stesura del protocollo;
9. Collaborazione con il Servizio Sociale di Base nell'eventuale reperimento di una famiglia affidataria, nell'abbinamento e nella progettazione del percorso di affido;
10. Interventi di sostegno e accompagnamento della famiglia affidataria;
11. Organizzazione di gruppi per le famiglie affidatarie, minori in affido e famiglie d'origine, come spazio di incontro e condivisione dell'esperienza dell'affido;

12. Condivisione con il Servizio Tutela minori del progetto rivolto alla famiglia di origine finalizzato al sostegno e al recupero delle capacità residuali del nucleo, con l'obiettivo di favorire il rientro del minore presso la stessa;
13. Aggiornamenti all'Amministrazione Comunale in merito all'evolversi dell'affido in atto, su richiesta dell'assistente sociale comunale, attraverso una sintetica relazione o un incontro di rete.

OPERATORI DEL SERVIZIO AFFIDI E RISPETTIVI RUOLI

- 1) **EDUCATORE PROFESSIONALE:** figura di contatto con la famiglia affidataria, parte educativa ed operativa sui singoli casi, figura ponte nella gestione incontri tra famiglia origine, affidataria e minore, raccolta bisogni dei minori, della fam. affidataria e di origine, affiancamento allo psicologo e all'assistente sociale nella valutazione e nell'abbinamento, promozione dell'affido, reperibilità telefonica in orario di servizio.
- 2) **ASSISTENTE SOCIALE:** ruolo di regia sui singoli progetti di affido, monitoraggio sull'andamento dell'affido, operatività istituzionale normativa ed operativa con servizi in rete, valutazione famiglie affidatarie insieme allo psicologo e all'educatrice, reperibilità telefonica in orario di servizio.
- 3) **PSICOLOGO:** valutazione famiglie affidatarie, sostegno ai minori e famiglie affidatarie nei momenti di criticità, conduzione di gruppi di sostegno per le famiglie e per i minori in affido, promozione sul tema dell'affido.

Art.8 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO

Per le modalità operative di attivazione dell'affido si rimanda all'allegato A.

Art.9 FORMALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI AFFIDO

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, il Servizio Affidi fa sottoscrivere agli affidatari e alla famiglia d'origine qualora sia consenziente, un impegno formale, redatto su apposita modulistica detto "Protocollo di affido", nel quale è precisato il progetto di affido, i diritti, gli obblighi, le modalità di rapporto tra le due famiglie e tra queste, gli operatori del Servizio Affidi e gli operatori del Servizio coinvolto (Servizio sociale di base, Tutela Minori).

Art.10 PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DELL'INTERVENTO

Il Progetto di affido è rivolto al minore che è soggetto principale a vantaggio del quale si predispongono l'intervento. È necessario che sia formulato in forma scritta, specificando gli obiettivi da raggiungere rispetto al minore e alla sua famiglia, i tempi dell'intervento, le modalità dell'accoglienza e le attestazioni che ogni caso richiede, le modalità dei rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria. Il progetto potrà essere aggiornato in ragione delle evoluzioni della situazione.

Nella realizzazione e nell'attivazione del progetto di affido,

il bambino sarà adeguatamente preparato e informato (compatibilmente all'età) relativamente alle motivazioni e alle modalità di attuazione del progetto. Il minore continuerà a mantenere rapporti con la sua

famiglia di origine durante il periodo dell'affido e potrà mantenere legami con la famiglia affidataria anche al termine dell'intervento, qualora non vi siano controindicazioni.

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido,

gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Affidi abbia accertato la presenza di requisiti necessari per poter realizzare l'accoglienza del minore.

La famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un percorso formativo sulle finalità dell'affido in generale ed informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo delle famiglie affidatarie.

La famiglia affidataria si impegna a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori, garantendo le condizioni ambientali, relazionali e affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico dello stesso e partecipando attivamente alla costruzione del progetto educativo rivolto al minore;
- favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia d'origine secondo le indicazioni dei Servizi competenti;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale, senza l'avvallo da parte del Servizio Affidi e/o del Servizio Tutela Minori.

Come previsto dalla legge, l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Gli impegni sopraelencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo predisposto dagli Operatori del Servizio affidi ("Protocollo di affido").

Agli affidatari viene rilasciata dal Servizio affidi la certificazione attestante l'avvenuto collocamento del minore presso di loro.

Nell'attivazione e realizzazione del progetto d'affido,

la famiglia di origine sarà informata, in generale, sulle finalità dell'affido e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali o familiari che hanno determinato la necessità dell'affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

La famiglia d'origine si impegna a:

- mantenere rapporti con gli operatori di riferimento del Servizio Tutela Minori;
- rispettare modalità, luoghi, tempi di incontri con il minore definiti nel Protocollo di affido, nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, seguendo le indicazioni fornite;
- favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Gli impegni sopraelencati, in caso di affido consensuale, vengono sempre sottoscritti dalla famiglia di origine sul Protocollo di affido; in caso di affido giudiziario/non consensuale sarà il Servizio Tutela minori a valutare l'opportunità di far sottoscrivere il Protocollo alla famiglia di origine.

Art.11 CONCLUSIONE O RINNOVO DEL PROGETTO DI AFFIDO

L'affido familiare si ritiene concluso nei seguenti casi:

- la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato;
- la sua prosecuzione non è più nell'interesse del minore;
- il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il "proseguo amministrativo";
- l'Autorità Giudiziaria Minorile dispone la fine del progetto di affido.

Gli operatori del Servizio Affidi che hanno seguito l'evoluzione dell'affido, in collaborazione con gli operatori del Servizio Tutela Minori, informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria, Amministrazione Comunale, Autorità Giudiziaria Minorile), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso.

Nell'ultima fase del progetto di affido, gli operatori del Servizio affidi, in collaborazione con gli operatori del Servizio Tutela Minori, attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro o il trasferimento in altra famiglia affidataria o in altro contesto.

Nel caso si valuti che un affido consensuale debba proseguire oltre i due anni previsti dalla legge, sarà cura del Servizio Tutela Minori proporre la prosecuzione al Tribunale per i Minorenni a cui passerà la competenza.

Proseguimento del progetto di affidamento oltre i 18 anni

Al raggiungimento della maggiore età del ragazzo in affido, il Servizio Affidi in collaborazione con il Servizio Tutela Minori, sentito il ragazzo, gli affidatari, l'Amministrazione Comunale e valutata la situazione negli aspetti relazionali-affettivi ed economici, può valutare l'eventuale prosecuzione dell'accoglienza del ragazzo presso la famiglia affidataria, ridefinendo la progettualità dell'intervento e proponendola al Tribunale per i Minorenni competente.

Nel caso di proseguo amministrativo decretato dal Tribunale per i Minorenni, fino massimo al compimento del 21° anno di età, gli affidatari e il ragazzo in affido continueranno a ricevere il sostegno da parte degli operatori psico-sociali e il contributo economico percepito prima del raggiungimento della maggiore età.

Art.12 RICONOSCIMENTO ECONOMICO

La circolare regionale 42/2003 definisce che la copertura degli oneri finanziari derivanti dal collocamento di un minore in affido, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, compete al comune nel quale gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno la residenza al momento di avvio dell'intervento. In caso di affido in cui un genitore o esercente la responsabilità genitoriale risiede in una Regione che non riconosce nessuna erogazione del contributo economico per l'affido o che ha legislazioni differenti da quella della Regione Lombardia, gli oneri relativi saranno sostenuti in base a specifici accordi da adottarsi

da parte dei comuni interessati o, in mancato accordo, prevarrà quanto previsto dalla Legge 328/2000 ovvero farà fede la residenza dell'assistito/minore.

Qualora, a prestazione avviata, entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno solo di essi trasferisce la sua residenza in altro Comune, l'erogazione del contributo affidato rimane a carico del Comune che ha avviato la prestazione (cfr. Circ. D.G. Famiglia e solidarietà sociale del 6 novembre 2007 – n. 35 Oneri per minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare e successiva Legge R.L. n. 3 / 2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario). Sulla base della suddetta Circ. n. 35, fatte le opportune valutazioni della situazione specifica da parte del Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale, è prevista la compartecipazione alla spesa da parte della famiglia di origine.

Per quanto riguarda il Distretto di Mantova, alle famiglie affidatarie, considerato il ruolo sociale che esse rivestono nel progetto di affidato, nonché l'importante lavoro educativo che esse agiscono nei confronti del minore, viene corrisposta, sulla scorta delle indicazioni della legislazione, un contributo mensile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi, così come definito di seguito:

- per gli affidamenti etero-famigliari a tempo pieno: il contributo è definito in € 500,00 mensili;
- per gli affidamenti etero-famigliari diurni, part-time, il contributo mensile verrà valutato in base al progetto individualizzato e comunque non potrà superare l'importo di € 300,00. In particolare il contributo sarà stabilito in base al monte ore settimanale di affidamento:
 - fino a 10 ore settimanali: € 150,00
 - da 11 a 20 ore settimanali: € 200,00
 - da 21 a 35 ore settimanali: € 250,00
 - oltre le 35 ore settimanali: € 300,00
- per gli affidamenti parentali a tempo pieno: trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, poiché i parenti tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore. Tuttavia il Distretto di Mantova prevede di erogare una cifra definita in € 400,00 mensili per l'affido a tempo pieno e fino ad un periodo massimo di anni due. Trascorsi i due anni, sarà cura dell'Assistente sociale della Tutela Minori, congiuntamente all'Assistente sociale comunale, effettuare una valutazione per decidere se eventualmente proseguire con l'erogazione del contributo a favore dei parenti affidatari e per quanto tempo.
- per gli affidamenti parentali diurni, part-time: trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, poiché i parenti tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore. Tuttavia il Distretto di Mantova prevede di erogare una cifra definita in € 200,00 mensili per l'affido part-time e fino ad un periodo massimo di anni due. Trascorsi i due anni, sarà cura dell'Assistente sociale della Tutela Minori, congiuntamente all'Assistente sociale comunale, effettuare una valutazione per decidere se eventualmente proseguire con l'erogazione del contributo a favore dei parenti affidatari e per quanto tempo.

Le decisioni rispetto all'ammontare del contributo e la specifica valutazione oltre i due anni in caso di affidato parentale andranno indicati nel protocollo di affidato.

L'eventuale nomina a tutore della famiglia affidataria non comporta automaticamente la decadenza del contributo economico per l'affido.

Nel caso in cui nel Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria venga indicato di rivalersi economicamente sulla famiglia d'origine del minore, si valuterà la situazione secondo il seguente prospetto:

| valore ISEE famiglia d'origine | quota famiglia | quota Comune |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| da 0 a € 11.000,00 | 0 | 100% |
| da € 11.001,00 a € 20.000,00 | 50% | 50% |
| oltre i € 20.001,00 | 100% | 0 |

Contributi economici per spese aggiuntive

I minori temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare possono usufruire di contributi economici per oneri sostenuti relativi a spese di particolare rilevanza previste nel progetto di affido.

Si ritiene che la famiglia affidataria full-time possa arrivare a contribuire per queste spese fino ad un massimo di 150€ mensili. Oltre la soglia di 150€ la famiglia affidataria può chiedere un contributo economico aggiuntivo.

Si prevedono due tipologie di sostegno:

1) il minore in affidamento viene inserito, in accordo con gli operatori che hanno in carico il caso (Servizio Tutela Minori, Servizio Sociale Comunale e, laddove presenti, servizi specialistici), in servizi a carattere ricreativo e/o socio-assistenziale (es. CRES, SPORT, ...): in tali casi la parte di retta di fruizione del servizio restante oltre i 150€ è a carico del Comune che paga l'affido. Nei casi di inserimento del minore in un Asilo Nido, la soglia di 150€ di contribuzione da parte della famiglia affidataria è elevata a 200€.

2) il minore necessita di:

a) spese per acquisto occhiali

b) spese per cure odontoiatriche e/o ortodontiche e/o ortopediche

c) cure sanitarie non rimborsate totalmente o parzialmente dal Sistema Sanitario Nazionale

In tali situazioni, al fine di non gravare sulla famiglia affidataria che ha già a suo carico l'onere del mantenimento del minore e che svolge un servizio di utilità sociale, si valuta opportuno costruire un progetto che prenda in considerazione i seguenti punti la necessità dell'intervento a favore del minore certificata da un MM, l'impossibilità di fruire del Sistema Sanitario Nazionale e l'ipotesi concreta di spesa (tramite la presentazione di preventivi di professionisti qualificati)

d) spese scolastiche (es. libri, gite, abbonamenti autobus, materiale propedeutico necessario)

Una volta concordato il progetto tra i Servizi di riferimento (Tutela e Servizio di base), la famiglia affidataria e d'origine, la parte di spesa oltre i 150€ è a carico del Comune che paga l'affido. Quest'ultimo, a sua volta, può rivalersi sulla famiglia d'origine in base al reddito ISEE secondo il prospetto indicato al punto precedente.

Nel caso in cui la famiglia d'origine non fosse reperibile, la spesa è a carico del Comune a cui compete l'onere del contributo dell'affido.

Il limite complessivo annuo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in € 1.500,00.

Art.13 POSIZIONE ASSICURATIVA

I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa per i servizi socio–assistenziali come previsto dall'art. 13 della Legge Regionale del 7 gennaio 1986, n.1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio – assistenziali della Regione Lombardia.

Art.14 DIRITTI, BENEFICI DI LEGGE E ASPETTI BUROCRATICI RIVOLTI AGLI AFFIDATARI

Si rimanda all'allegato C.